

Da inviare in busta chiusa a:

**E.BI.PRO.**  
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma

7] Studi professionali:  
come gestire le emergenze  
(primo soccorso e antincendio)

Guida informativa



# STUDI PROFESSIONALI: COME GESTIRE LE EMERGENZE (PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO)

Lorenzo Fantini\*

---

**Sommario:** 1. Le regole applicabili all'emergenza - 2. Il primo soccorso - 3. La prevenzione incendi - 4. Breve descrizione delle attività di gestione delle emergenze negli studi professionali - 5. Scheda informativa dei principali adempimenti ed obblighi per la gestione delle emergenze.

---

## 1. Le regole applicabili all'emergenza

L'emergenza è un fatto, una situazione, una circostanza diversa da tutti gli avvenimenti che normalmente si presentano sul luogo di lavoro e che può generare rischi per i lavoratori.

La regolamentazione legale applicabile in tali situazioni - in relazione a tutti i luoghi di lavoro (inclusi gli studi professionali) si rinviene agli artt. 43 e seguenti del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, di seguito d.lgs. n. 81/2008.

**Il datore di lavoro dello studio professionale<sup>1</sup>, come richiesto dall'art. 18, co. 1, lett. t), e puntualizzato dagli artt. 43, 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, deve adottare tutte le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dagli ambienti di lavoro nonché per i casi di pericolo grave ed immediato e deve organizzare il servizio di primo soccorso.**

L'obbligo in parola si concreta, innanzitutto, nella designazione di alcuni lavoratori incaricati di:

- **far rispettare le prescrizioni** dirette ad evitare gli incendi e a contrastarli in caso di insorgenza;

---

\* Giuslavorista, già Dirigente Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

<sup>1</sup> Ove non vi sia una diversa indicazione in base a scelte organizzative dello studio, il datore di lavoro coincide con il legale rappresentante dello studio.

- di **organizzare l'evacuazione dai luoghi di lavoro** di coloro che sono esposti a pericolo grave ed immediato;
- e di eseguire **le operazioni di salvataggio** e le operazioni di **primo soccorso**.

Tali lavoratori devono, tenuto conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva:

- essere **adeguatamente formati**;
- essere **in numero sufficiente**;
- disporre di **attrezzature adeguate**;
- e **non possono, se non per giustificato motivo** (es.: per ragioni di salute), **rifiutare la designazione**;

per cui potrà verificarsi in concreto che:

- nelle realtà di ridotte dimensioni o di scarsi livelli di rischio - come per la maggior parte degli studi professionali - **lo stesso lavoratore possa essere incaricato dell'attuazione sia del primo soccorso che della prevenzione incendi**;
- mentre nelle aziende più grandi possano essere nominate "le riserve" per far fronte alle ferie o ad eventuali malattie.

In tutti i casi ogni scelta dovrà essere adottata dal datore di lavoro dello studio tenendo adeguatamente conto dell'organizzazione del lavoro (si pensi, ad esempio, al lavoro a turni, all'orario flessibile o alla presenza di lavoratori a tempo determinato).

Come puntualizzato dall'art. 44 del Testo Unico, il lavoratore che si allontana dal posto di lavoro in ragione del pericolo non evitabile non può subire per tale ragione pregiudizio né può subirne - salva la ipotesi di grave negligenza - ove, nell'impossibilità di contattare il proprio superiore gerarchico (il quale potrà anche essere direttamente il datore di lavoro), si sia autonomamente attivato per evitare le conseguenze di tale pericolo.

## 2. Il primo soccorso

L'art. 45 del d.lgs. n. 81/2008 disciplina la materia del "primo soccorso" che in precedenza era regolata dal combinato disposto di alcune previsioni dei decreti degli anni '50 con l'art. 15

del d.lgs. n. 626/1994, il quale esprimeva i principi generali in materia. Il secondo comma dell'art. 15 del d.lgs. n. 626/1994 specificava che il datore di lavoro “*può designare uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti*” in materia di primo soccorso. La mancata riproposizione di tale principio nel d.lgs. n. 81/2008 non appare, tuttavia, tale da modificare il quadro degli obblighi in materia essendo fuori discussione che **le attività in materia di primo soccorso sono delegate a lavoratori in possesso di determinate caratteristiche e conoscenze e, quindi, non certo riservate al solo datore di lavoro**, il quale, di converso, resta unico soggetto obbligato “a monte” quanto alla organizzazione del primo soccorso e della assistenza medica di emergenza.

Come previsto dal co. 2 dell'art. 45, citato, le procedure di primo soccorso aziendale, le caratteristiche ed il numero delle attrezzature di primo soccorso nonché i requisiti della formazione specifica del personale addetto al primo soccorso<sup>2</sup> sono individuati dal d.m. 15 luglio 2003, n. 388<sup>3</sup>. Tale decreto individua le misure di primo soccorso obbligatorie per le aziende in base ad una precisa classificazione<sup>4</sup> (art. 1 del decreto) che permette -

---

<sup>2</sup> Il decreto, così come il d.lgs. n. 81/2008, parla di “pronto soccorso” ma in questa pubblicazione si è preferito utilizzare la più puntuale (anche alla luce delle direttive comunitarie di riferimento) dizione di “primo soccorso” per indicare comunque la medesima regolamentazione.

<sup>3</sup> Disponibile sul sito [www.ebipro.it](http://www.ebipro.it), alla sezione “sicurezza”.

<sup>4</sup> Si riporta di seguito integralmente l'articolo 1 del d.m. n. 388/2003: “1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, nei seguenti tre gruppi.

Gruppo A:

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal d.lgs. 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

(segue)

salvo eccezioni derivanti dalla particolare natura delle attività in concreto svolte dallo studio professionale e che qui non si possono ovviamente prevedere - di inquadrare gli studi professionali come aziende di gruppo B ove abbiano tre o più lavoratori<sup>5</sup> oppure come aziende di gruppo C ove abbiano meno di tre lavoratori. Il co. 2 dell'art. 1 del decreto prevede comunque che *“Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato”*. In base all'art. 2 sia negli studi di gruppo B che negli studi di gruppo C è richiesto che vi sia *“un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”* (nella normalità dei casi è il telefono dello studio), mentre negli uffici con 3 o più lavoratori è necessario disporre di una *“cassetta di pronto soccorso”* con dotazioni maggiori rispetto al *“pacchetto di medicazione”* che deve essere comunque presente negli studi con meno di tre lavoratori. Il contenuto sia della *“cassetta di primo soccorso”* che del *“pacchetto di medicazione”* è specificamente indicato in allegato al d.m. n. 388/2003.

I lavoratori designati per le attività di primo soccorso devono frequentare, a cura e spese del datore di lavoro dello studio professionale, un apposito corso di formazione di durata (prevista analogamente - in allegato al d.m. n. 388/2003 - per le aziende di gruppo B e C) complessiva di 12 ore, nelle quali si forniscono al lavoratore nozioni di base e operative (es.: come operare una respirazione c.d. “bocca a bocca”) da applicare ove insorgano in

---

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.  
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

<sup>5</sup> Ove per lavoratori si intenderanno i soggetti definiti come tali dall'art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008, il quale considera tali tutti coloro che entrano nella organizzazione di un datore di lavoro, anche al fine di apprendere un mestiere e indipendentemente dalla circostanza che percepiscano o meno una retribuzione (quindi, i tirocinanti e gli stagisti sono da considerare a tutti gli effetti soggetti equiparati ai lavoratori applicandosi ad essi l'intero d.lgs. n. 81/2008).

studio situazioni di emergenza di tipo sanitario (es.: un malore di un addetto).

L'art. 3 del d.m. n. 388/2003 disciplina le modalità e i tempi dell'aggiornamento di tale formazione specificando che: "La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico".

### 3. La prevenzione incendi

In attesa di una complessiva rivisitazione della materia<sup>6</sup>, i criteri generali di sicurezza antincendio da garantire nei luoghi di lavoro - in passato indicati all'art. 13 del d.lgs. n. 626/1994 - sono concretamente "declinati" dal d.m. 10 marzo 1998<sup>7</sup>, il quale ha imposto a tutte le aziende, pubbliche e private, di individuare ed applicare misure antincendio relative alla messa "a norma" dei luoghi di lavoro ed alla stessa organizzazione del lavoro (v. art. 46, d.lgs. n. 81/2008).

Sempre il d.m. richiede al datore di lavoro di **tenere in efficienza i locali di lavoro**, di munirli di **adeguati dispositivi** (estintori, da mantenere con regolarità, come imposto dall'art. 4 del provvedimento) per estinguere un incendio e di **adeguata segnaletica** (art. 3).

Il datore di lavoro dello studio dovrà, quindi, adottare tutte le misure organizzative e gestionali per ridurre al minimo i rischi da incendio e per garantire l'efficienza degli interventi in caso di emergenza, le quali devono essere parte integrante del processo di valutazione dei rischi ed indicate nel relativo documento, nel quale, ad esempio, occorre rinvenire indicazione del nominativo del

---

<sup>6</sup> Al momento in cui si scrive non realizzata, per quanto si abbiano notizie informali di una prossima rivisitazione della materia da parte di un decreto del Ministero dell'Interno il quale, tuttavia, non dovrebbe innovare molto della vigente disciplina applicabile alle realtà a basso rischio incendi, come normalmente sono da ritenere gli studi professionali.

<sup>7</sup> Disponibile sul sito [www.ebipro.it](http://www.ebipro.it), alla sezione "sicurezza".

lavoratore (o di quello dei lavoratori, ove lo studio sia di ampie dimensioni) addetto al servizio antincendio.

Il d.m. 10 marzo 1998 identifica per gli studi professionali - da considerarsi come luoghi di lavoro "a rischio basso"<sup>8</sup> - un **percorso formativo** (al quale devono essere soggetti gli incaricati delle attività antincendio, a cura e spese del datore di lavoro dello studio professionale) per complessive 4 ore, inclusive di una parte (di evidente importanza) di esercitazione pratica.

Quanto all'aggiornamento di tale formazione va detto che il d.m. 10 marzo 1998 non prevede un obbligo esplicito di aggiornamento periodico del corso antincendio. Va, tuttavia, sottolineato che l'art. 37, co. 9, del d.lgs. prevede testualmente che i lavoratori "*incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico*". In difetto di una puntuale indicazione della tempistica e dei contenuti di tale aggiornamento rimane a discrezione del datore di lavoro dello studio individuare ogni quanto tempo effettuare i corsi di aggiornamento. Un'indicazione pratica può essere quella di fare effettuare il corso a cadenza triennale (in analogia con quanto previsto per il primo soccorso e con il vantaggio che il lavoratore eventualmente incaricato sia del primo soccorso che dell'antincendio potrà fare i due corsi di aggiornamento nella stessa data) e con un numero di ore corrispondente a quanto indicato nella circolare 23 febbraio 2011 del Ministero dell'interno<sup>9</sup> per le aziende a rischio basso, vale a dire due ore.

---

<sup>8</sup> Ai sensi dell'Allegato I, punto 1.4.4., del d.m. 10 marzo 1998 "Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio e in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata".

<sup>9</sup> Disponibile sul sito [www.ebjpro.it](http://www.ebjpro.it), alla sezione "sicurezza".

## 4. Breve descrizione delle attività di gestione delle emergenze negli studi professionali

Una corretta gestione delle emergenze negli studi professionali richiede innanzitutto una **puntuale formazione di tutti i lavoratori sulle procedure** da rispettare e una **specifica formazione degli addetti all'emergenza**, le cui azioni valgono a indirizzare i propri colleghi. E' attraverso tali attività (che il datore di lavoro dello studio professionale garantisce mandando tutti i propri lavoratori ai corsi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i quali comprendono i temi dell'emergenza, e solo i propri addetti all'emergenza ai corsi per primo soccorso e antincendio<sup>10</sup>, quali sopra descritti) che lo studio professionale, il quale abbia già provveduto a predisporre nei propri locali i **presidi di sicurezza** imposti dalla normativa vigente (segnaletica di sicurezza, estintori etc.), ottempera ai propri obblighi in materia di gestione delle emergenze.

Tanto premesso, di seguito si ritiene comunque opportuno fornire talune informazioni "di base" rispetto ai rischi di incendio e emergenza sanitaria e relativamente alle condotte da tenere e da evitare nello studio professionale nelle varie situazioni ipotizzabili.

Iniziando tale rassegna dal **rischio incendio**, va detto che le cause d'incendio più comuni sono:

- accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che possa essere facilmente incendiato;
- uso scorretto di fiamme libere o fonti di calore;
- fumare in zone a rischio o non utilizzare il posacenere;
- ostruire la ventilazione di apparecchiature elettriche e apparecchi per il riscaldamento;

---

<sup>10</sup> Va sottolineato che le due tipologie di corsi sono differenti tra loro, per cui il lavoratore che abbia già svolto il corso "generale" di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e venga incaricato delle attività di primo soccorso e/o antincendio dovrà anche frequentare i relativi e "specifici" corsi.

- impianti o utenze elettriche difettosi, sovraccaricati o non ben protetti;
- manutenzione carente delle apparecchiature.

Tenendo conto di tali casistiche, in concreto, le misure preventive da adottare in caso di emergenza possono così enuclearsi:

- rispettare il divieto di fumare e di usare fiamme libere dove prescritto;
- verificare che mozziconi di sigaretta e fiammiferi siano ben spenti;
- non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple;
- disinserire a fine impiego le utenze elettriche e le linee o valvole dei gas tecnici;
- non manomettere, disattivare, danneggiare e utilizzare per usi impropri impianti e dispositivi antincendio e di sicurezza;
- mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di emergenza;
- mantenere sgombro l'accesso ai presidi antincendio (idranti, estintori, ecc.).

Quanto ai comportamenti da tenere in studio, in caso di incendio occorre:

- rimanere calmi;
- informare subito l'incaricato dell'attuazione delle misure di emergenza il quale, nel caso, attiverà l'allarme. E' necessario, in tal caso, comunicare:
  - a) le proprie generalità;
  - b) la natura dell'emergenza;
  - c) il luogo dell'emergenza;
  - d) l'eventuale presenza di infortunati.

In caso di emergenza che imponga l'abbandono dell'ufficio (al segnale) occorre:

- accertarsi che chiunque sia alla propria portata stia abbandonando i locali;
- aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà;

- chiudere porte e finestre, se non c'è il rischio di esplosione o rilascio tossico;
- allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati senza correre e spingere;
- tenersi saldamente alle ringhiere mentre si scendono le scale per non cadere se qualcuno vi spinge;
- dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze;
- non occupare le linee telefoniche;
- non usare l'ascensore;
- non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale;
- non utilizzare acqua su impianti elettrici (prima di usare gli idranti togliere la corrente);
- non rientrare nell'area evacuata se non autorizzati.

Sempre dal punto di vista delle norme comportamentali, è necessario altresì seguire, in singole situazioni, le procedure che seguono.

### **In caso di incendio**

Se l'**emergenza è sotto controllo**:

- allontanare eventuali sostanze combustibili e staccare l'alimentazione degli apparecchi elettrici per ostacolare la propagazione dell'incendio e, se l'emergenza è fuori dal locale in cui vi trovate, per evitare il sorgere di eventuali focolai supplementari;
- interrompere l'eventuale erogazione dei gas compressi nella zona in cui vi trovate;
- se ci si sente in grado, intervenire direttamente utilizzando, se necessario, i mezzi messi a disposizione.

In caso l'**emergenza sfugga al controllo**:

- lasciare il locale chiudendo porte e finestre per non alimentare il fuoco con l'ossigeno dell'aria;
- prima di aprire le porte toccarle nella parte alta per sentire se sono calde e verificare se c'è fuoriuscita di fumo. In questi casi aprirle solo se non ci sono alternative mettendosi in ginoc-

chio e riparandosi con la porta stessa o il muro a seconda del verso di apertura della porta;

- spostarsi con prudenza, lungo i muri, saggiando il pavimento con il piede che non sostiene il peso del corpo. Le travi in legno del soffitto offrono una buona protezione in quanto la superficie brucia ma la resistenza è garantita per lungo tempo, al contrario delle strutture metalliche;
- in presenza di fumo o fiamme è opportuno bagnare un fazzoletto e legarlo sulla bocca e sul naso per proteggere dal fumo le vie respiratorie ed avvolgere indumenti di lana (evitando i tessuti sintetici) attorno alla testa per proteggere i capelli dalle fiamme.

### ***In caso di allagamento***

Se l'emergenza è sotto controllo:

- staccare l'alimentazione degli apparecchi elettrici;
- interrompere l'eventuale erogazione dell'acqua nella zona in cui vi sono lavoratori;
- se ci si sente in grado, intervenire direttamente (chiudere il rubinetto, isolare la tubazione, ecc.).

### ***In caso di emergenza per la segnalazione della presenza di un ordigno***

CHIUNQUE si accorga di un oggetto sospetto non si avvicini all'oggetto, non tenti di identificarlo o di rimuoverlo.

### ***In caso di emergenza sismica***

Il personale è tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza e, in caso di terremoto, ad assumere e far assumere a tutti le misure di auto protezione conosciute e sperimentate.

In particolare:

- proteggersi dalla caduta di oggetti riparandosi sotto i tavoli o in corrispondenza di architravi individuate;
- accendere la radio, non usare i telefoni, aspettare l'arrivo delle autorità o le disposizioni delle stesse.

### ***In caso di rilascio tossico ed incendio esterni***

- Restare nell'edificio;
- chiudere le finestre ed i sistemi di ventilazione e sigillare gli interstizi con stracci bagnati;
- stendersi a terra e tenere uno straccio bagnato sul naso;
- aspettare l'arrivo delle autorità e le disposizioni delle stesse.

### ***In caso di necessità di evacuare i locali dello studio professionale***

Le vie di esodo sono percorsi privi di ostacoli al deflusso che consentono di raggiungere un luogo ritenuto sicuro, ovvero, dove le persone possono considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza. Le uscite di emergenza sono passaggi che immettono in un luogo sicuro e sono dislocate lungo le vie di esodo. Le vie di esodo e le uscite di emergenza devono rimanere libere, non ostruite da oggetti, in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti e sono segnalate da cartelli di sicurezza composti da simboli grafici bianchi in campo verde.

Durante l'esodo è necessario seguire le indicazioni date dalla cartellonistica la cui visibilità è garantita, anche in mancanza di energia elettrica, mediante attivazione automatica di un sistema di illuminazione sussidiaria o cartelli visibili anche al buio (luminescenti).

In tutti i casi sin qui descritti fondamentale, si ripete, è il ruolo riservato dal d.lgs. n. 81/2008, agli addetti all'emergenza e al primo soccorso, in possesso di quella peculiare formazione che permette loro di intervenire correttamente indirizzando, tra l'altro, i comportamenti dei propri colleghi. Tutti i lavoratori devono conoscere i nominativi degli addetti presenti nella propria struttura.

### ***In caso di emergenza sanitaria***

Ogni lavoratore può essere di fondamentale aiuto ai suoi colleghi (o alla persone comunque presenti in ufficio) in occasione

di eventi traumatici o in caso di insorgenza di patologie impreviste. Perché l'intervento sia efficace (e non, invece, inutile se non dannoso e, quindi, assolutamente da evitare) è importante, in caso di infortunio/malore:

- non perdere la calma;
- avvertire immediatamente il pronto soccorso e l'addetto al primo soccorso presente in studio puntualizzando: a) il numero di persone da soccorrere; b) se le persone da soccorrere siano prive di conoscenza; c) se ci sono ferite o fratture evidenti; d) se ci sono ustioni; e) il luogo dell'evento;
- evitare confusione attorno all'infortunato;
- evitare qualunque manovra potenzialmente pericolosa e che potrebbe causare ulteriori danni.

In simili situazioni i **comportamenti da evitare assolutamente** sono:

- cercare di spostare una persona immediatamente, specie se in posizione evidentemente scomposta (che potrebbe far immaginare la presenza di fratture ossee);
- mettere la persona incosciente in posizione seduta;
- tentare di far rinvenire una persona in stato di incoscienza;
- ricomporre fratture o lussazioni;
- toccare ustioni o romperne le bolle;
- effettuare manovre rianimatorie improvvisate;
- praticare iniezioni o somministrare medicinali, salvo che non vi sia una richiesta cosciente del soggetto, dovuta a una conoscenza certa da parte sua della patologia di riferimento e, di conseguenza, dei farmaci normalmente assunti;
- somministrare bevande alcoliche.

In simili situazioni sono **comportamenti corretti**:

- allontanare i curiosi;
- agire con tranquillità;
- non abbandonare la persona, anche se incosciente, assistendola psicologicamente;

- aiutare la respirazione allentando gli indumenti (cravatta, cinture, *foulard*, ecc.);
- coprire la persona, se la temperatura è bassa;
- tener conto che nello studio è posizionata almeno una cassetta di pronto soccorso con l'occorrente per prestare le prime cure a chi è ferito o è stato colpito da improvviso malore;
- tener conto che le procedure di intervento da seguire sono affisse presso le cassette di pronto soccorso;
- utilizzare i contatti telefonici individuati in ufficio e messi a disposizione dal titolare dello studio a mezzo affissione e/o informativa a tutti gli addetti.

### **Contatti telefonici**

Vanno individuati nello studio e affissi in luogo visibile a tutti (e/o portati a conoscenza di ciascun addetto) numeri telefonici utili, da utilizzare nelle situazioni di emergenza.

Alcuni numeri sono sempre gli stessi e sono i seguenti:

Vigili del fuoco: 115

Emergenza sanitaria e pronto intervento: 118

Polizia: 113

Carabinieri: 112

Altri numeri possono essere individuati dal titolare dello studio (es.: numero di riferimento per le emergenze di studio; vigili urbani, presidio ASL più vicino, centro antiveneni più vicino, ecc.).

## 5. Scheda informativa dei principali adempimenti ed obblighi per la gestione delle emergenze

Adempimenti	Normativa	Sanzioni
Organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione emergenza	Art. 43, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro (art. 55, co. 5, lett. a, d.lgs. n. 81/2008)
Designazione degli addetti incaricati di attuare delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo	Art. 43, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro (art. 55, co. 5, lett. a, d.lgs. n. 81/2008)
Informazione dei lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato	Art. 43, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 81/2008	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro (art. 55, co. 5, lett. a, d.lgs. n. 81/2008)
Programmare gli interventi in caso di pericolo grave ed immediato	Art. 43, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (art. 55, co. 5, lett. c), d.lgs. n. 81/2008)
Adozione dei provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze del pericolo	Art. 43, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro (art. 55, co. 5, lett. a, d.lgs. n. 81/2008)
Astensione dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave	Art. 43, co. 4, d.lgs. n. 81/2008	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 822,00 a 4.384,00 per datore di lavoro e dirigente (art. 55, co. 5, lett. a), d.lgs. n. 81/2008)

## Studi professionali: primo soccorso e antincendio

---

<b>Adempimenti</b>	<b>Normativa</b>	<b>Sanzioni</b>
Organizzazione in generale dell'emergenza	Art. 45, co. 1, d.lgs. n. 81/2008	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 822,00 a 4.384,00 per datore di lavoro e dirigente (art. 55, co. 5, lett. a), d.lgs. n. 81/2008
Formazione del personale addetto alle emergenze	Art. 37, co. 9, d.lgs. n. 81/2008	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1315,20 a 5699,20 (art. 55, co. 5, lett. c), d.lgs. n. 81/2008



## Studi professionali: come gestire le emergenze (primo soccorso e antincendio)

Guida informativa a cura di Lorenzo Fantini\*

\*Giuslavorista, già Dirigente Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

### Attività di E.BI.PRO.

In continuità con l'impegno assunto con le pubblicazioni dell'ultimo periodo, l'Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali (E.BI.PRO.), in collaborazione con gli altri enti bilaterali di settore (FONDOPROFESSIONI e CADIPROF), prosegue l'attività di informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Il presente opuscolo costituisce un utile supporto ai datori di lavoro e ai lavoratori in relazione agli obblighi imposti dalla recente normativa.

L'obiettivo è quello, attraverso un lavoro altamente tecnico ma di facile approccio, di permettere, nel rispetto degli obiettivi di prevenzione e di legalità, lo svolgimento dell'attività lavorativa in un ambiente sicuro e salubre.

L'attività di E.BI.PRO., che **in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riguarda altresì la formazione**, si estende anche ad altri settori quali:

1. **Apprendistato:** sostegno alla corretta applicazione della normativa
2. **Sostegno al reddito:** in caso di crisi dello studio professionale l'Ente Bilaterale interviene per sostenere il reddito del lavoratore
3. **Analisi del mercato del lavoro** degli studi professionali e delle sue specificità.



Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma  
Tel. 06.5918786 - Fax 06.83515919  
www.ebipro.it - info@ebipro.it

In collaborazione con IPSOA  
Gruppo Wolters Kluwer



Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma  
Tel. 06.5918786 - Fax 06.83515919  
www.ebipro.it - info@ebipro.it

### Fanno parte del sistema di Welfare previsto dal CCNL degli studi professionali anche:

**FONDOPROFESSIONI** è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua dei Lavoratori degli Studi Professionali e delle Aziende Collegate. Istituito nel 2003 con un accordo tra Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, Fondoprofessiononi nasce con lo scopo di finanziare piani e progetti formativi per consolidare e sviluppare le competenze dei dipendenti degli studi professionali. I piani e i progetti possono essere corsuali, seminariali, individuali e rivolgersi ad una specifica area professionale o trasversali ad essa. L'adesione al fondo è libera e gratuita, il professionista datore di lavoro può scegliere di destinare lo 0,30 % del monte salari, già regolarmente versato all'interno dei contributi Inps, indicando il codice Fpro sulla denuncia mensile di flusso Uniemens.



### FONDOPROFESSIONI: diamo risorse alla crescita professionale degli Studi.

www.fondoprofessiononi.it - e-mail info@fondoprofessiononi.it  
tel. 06/54210661 - fax 06/54210664

**CADIPROF** è la Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori degli Studi Professionali istituita da Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil allo scopo di gestire trattamenti di assistenza sanitaria a favore dei dipendenti, secondo quanto previsto dall'art.19 del Ccnl Studi Professionali in vigore. Il Piano Sanitario CADIPROF risponde alle esigenze della popolazione assistita con coperture su misura. La Guida informativa ai servizi, che comprende quelli del "Pacchetto Famiglia", è scaricabile dal sito [www.cadiprof.it](http://www.cadiprof.it) e illustra le situazioni e le prestazioni coperte dalla Cassa e tutte le procedure da seguire per accedere all'assistenza integrativa, direttamente nelle strutture convenzionate o tramite rimborso.



### CADIPROF: abbiamo cura della salute di chi lavora.

www.cadiprof.it • e-mail info@cadiprof.it • tel. 06/5910526 • fax 06/5918506

Cedola richiesta informazioni

Per approfondimenti e indicazioni più specifiche può rivolgersi a E.BI.PRO.

Visiti il nostro sito internet per saperne di più



[www.ebipro.it](http://www.ebipro.it)

Oppure invii la cedola sottostante in busta chiusa all'indirizzo indicato sul retro.

Sì, desidero ricevere ulteriori informazioni sull'attività di E.BI.PRO.

nome e cognome \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_  
cap \_\_\_\_\_  
città \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali e sensibili è finalizzato unicamente a fornire informazioni sui nostri servizi. Il trattamento avverrà presso la sede della E.BI.PRO. in Roma con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. E.BI.PRO. garantisce che il trattamento dei predetti dati avviene secondo modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e che i dati non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle sopra indicate. Per finalità scientifiche e/o statistiche i relativi dati potranno essere rappresentati in forma anonima. I dati potranno essere comunicati solo ad eventuali nostri Collaboratori, Responsabili o Incaricati del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario per l'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e di legge e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni a carico di E.BI.PRO. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e/o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le relative richieste per posta al Titolare e Responsabile del trattamento dati per E.BI.PRO. ovvero al suo legale rappresentante pro tempore.

Firma \_\_\_\_\_